

**DETERMINAZIONE**  
**N. 123 DEL 22 NOVEMBRE 2019**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA PER  
LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO DI LOCALIZZAZIONE TOSCANA**

Affidamento diretto con richiesta di offerta mediante procedura posta in essere ai sensi 36, comma 2, lettera  
a) del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.

**APPROVAZIONE VARIANTE EX ART.106, COMMA 1, LETT. B), del D.Lgs. n. 50/16**

**CIG ORIGINARIO: Z30296A4F9**

**CIG VARIANTE: ZEA2ACACC2**

## L'AMMINISTRATORE UNICO

### VISTI

- il *Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria - Aggiornamento ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 ed al "correttivo" (D.Lgs. n. 56 del 19 Aprile 2017)*, approvato con Disposizione dell'Amministratore Unico n. 36 del 20/09/2018;
- l'art. 106, comma 1, del *"Codice dei contratti pubblici"*, ai sensi del quale *"(...) i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti (...) lett. b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:*
  - 1) *risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;*
  - 2) *comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; (...)"*;
- il comma 7 del summenzionato articolo, ai sensi del quale *"(...) Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice"*;

**RICHIAMATA** la Determina dell'Amministratore Unico di Sviluppo Toscana S.p.A. n. 101 del 25/09/2019 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente il servizio di supporto e assistenza specialistica per la registrazione del marchio di localizzazione Toscana all'Operatore Economico Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners - associazione professionale, con sede legale in Via delle Quattro Fontane n. 20 00184 - Roma (RM) Codice fiscale: 06351520587 - Partita IVA: 01535691008 per l'importo complessivo di € 19.000,00, oltre IVA come per legge;

### DATO ATTO che:

- per il contratto di servizi stipulato con l'Operatore Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, in data 30/09/2019 è prevista una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione e che nel corso dell'esecuzione del servizio, come da analisi sottoposta all'attenzione della scrivente in data 21/11/2019 da parte del Fornitore ed acquisita agli atti della presente procedura, si rende necessario realizzare attività ulteriori e funzionali al completamento del processo di registrazione del marchio di localizzazione toscana;
- l'importo contrattuale, alla luce delle attività supplementari sopra indicate, risulta insufficiente e si rende, pertanto, necessario modificare il contratto originario per consentire il corretto espletamento del servizio affidato al Fornitore;
- la modifica summenzionata è dettata dalla necessità di ampliare la tipologia di analisi e verifiche oggetto del contratto iniziale, al quale sono inscindibilmente collegate al punto che risulta impraticabile per la Committente operare una variazione dell'Operatore. La prestazione richiesta rientra, infatti, nell'ambito di un complesso processo di accompagnamento della scrivente nell'esecuzione di verifiche normative a livello nazionale e comunitario, nonché di analisi comparativistica di soluzioni adottate da altre regioni ed enti locali per la registrazione di marchi collettivi e l'affidamento delle attività supplementari ad altro Operatore Economico comporterebbe il frazionamento delle fasi in un processo, che proprio in quanto molto articolato e complesso, è opportuno che sia seguito in modo uniforme ed eseguito con modalità uniformi a quelle già condivise, con conseguente allungamento dei tempi e aumento dei costi;

**PRESO** atto che la variante comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 9.500,00, oltre IVA;

## ACCERTATO CHE:

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante *ex art.* 106, comma 1, lett b) del D.lgs. n. 50/2016;
- conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della variazione non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;

## PRESO ATTO CHE:

- il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Orazio Figura, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 106 comma 1 e ss. del D.lgs. 50/2016 consentono di disporre la modifica contrattuale;
- si rende necessario prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo originariamente stanziato;

**VERIFICATO** che l'appaltatore ha dato l'assenso ad effettuare i servizi supplementari alle stesse condizioni contrattuali originariamente previsti;

**RICORDATO** che ai sensi del Comunicato del Presidente ANAC del 28 ottobre 2015 l'espressione '*nuovo contratto*' si riferisce anche "*ai contratti aventi ad oggetto varianti in corso d'opera che superino il quinto dell'importo complessivo dell'appalto (il cosiddetto 'quinto d'obbligo', n.d.r.), ai sensi dell'art.132 del d.lgs.n.163/2006 e degli artt.161 e 311 del d.P.R. n.207/2010. Per tali contratti occorre acquisire un nuovo codice CIG*", si è reso necessario acquisire un nuovo CIG:

---

## DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, che si intende qui integralmente richiamata,

- di affidare all'Operatore Economico Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners - associazione professionale, con sede legale in Via delle Quattro Fontane n. 20 00184 - Roma (RM) Codice fiscale: 06351520587 - Partita IVA: 01535691008 l'esecuzione delle ulteriori attività richieste per € 9.500,00, oltre IVA;
- di precisare che il Responsabile del presente provvedimento e della sua esecuzione è il Dott. Orazio Figura;
- di trasmettere copia della presente Determinazione (via PEC) all'Operatore Economico Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners;
- di definire l'accordo con l'Operatore Economico Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners mediante sottoscrizione di apposito atto di sottomissione;
- di dare atto che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di pubblicità sul sito *web* di Sviluppo Toscana S.p.A., sezione "*Società Trasparente*" così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1, L. n. 190/2012 "*Legge Anticorruzione*".

Firenze, 22 Novembre 2019

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

Dott. Orazio Figura

